Gli Enti di Previdenza di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 509, e al Decreto Legislativo del 10 febbraio 1996, n.103 hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile e nell’ambito della propria autonomia hanno già da tempo adottato strumenti di governo degli investimenti volti a perseguire il rispetto dei principi di prudenzialità, trasparenza, redditività, competenza, congruità, ottimizzazione della combinazione redditività-rischio, adeguata diversificazione del portafoglio, efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati e ridurre i costi.

L’Associazione degli Enti di Previdenza Privati, di seguito denominata AdEPP, e gli Enti aderenti, in piena adesione ai principi della sana e prudente gestione perseguendo l’interesse collettivo degli iscritti e dei beneficiari della prestazione pensionistica, in attuazione dell’indirizzo legislativo derivante dall’art. 14 del DL 98/2011, ritiene necessario definire il seguente “Codice di Autoregolamentazione in materia di investimenti degli Enti di Previdenza di cui al *Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 509,* e del *Decreto Legislativo del 10 febbraio 1996, n.103*”. Il presente Codice costituisce uno strumento guida nei confronti dei regolamenti e delle procedure dei singoli Enti per gli ambiti non normati dalla legislazione e dai regolamenti ministeriali. Resta fermo che le disposizioni qui contenute operano secondo un principio di cedevolezza, in particolare con riferimento al regolamento di cui al comma 3 dell’art. 14 del DL 98/2011 e a successive disposizioni emanate dalle autorità competenti in materia.

L’AdEPP al fine di perseguire la migliore tutela degli iscritti e il miglioramento della Governance, in presenza di un quadro normativo di riferimento non aggiornato, ha già adottato indirizzi comuni per l’adozione di un Codice etico e di un Codice sulla trasparenza.

Si ritiene opportuno pertanto, in considerazione della rilevanza del patrimonio gestito dalle Casse di previdenza, l’adozione di una regolamentazione in materia di investimenti al fine di garantire la trasparenza, l’ottimizzazione dei risultati e la migliore tutela degli iscritti secondo le migliori pratiche già adottate dagli Enti di Previdenza e gli indirizzi del legislatore.

Nel rispetto del principio della tutela e della corretta informazione nei confronti degli iscritti e dei beneficiari, il seguente Codice - tenendo conto dell’autonomia di ogni singolo Ente – disciplina la politica di investimento che gli Enti di previdenza e di assistenza, di seguito denominati “Enti”, vogliono perseguire ed implementare, le modalità di gestione delle risorse, le politiche di investimento consentite ed i relativi limiti, nonché le disposizioni circa il depositario presso cui sono custodite le risorse degli Enti gestite direttamente, compatibilmente con la tipologia di investimento, o affidate in gestione. Il presente Codice inoltre individua principi generali comuni in materia di conflitti di interesse.

Infine, l’AdePP e gli Enti aderenti si impegnano, nell'ambito della propria autonomia, ad individuare eventuali ulteriori strumenti di *governance* degli investimenti nel rispetto delle migliori pratiche internazionali e di aggiornarli periodicamente.